



# **Omofobia e discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere negli Stati membri dell'UE**

**Relazione di sintesi**

**2009**

Agenzia dell'Unione europea  
per i diritti fondamentali (FRA)

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi  
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea***

**Numero verde unico (\*):  
00 800 6 7 8 9 10 11**

(\*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800  
o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando  
il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

ISBN 978-92-9192-300-7  
doi:10.2811/44366

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2009  
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Clausola di esclusione dalla responsabilità:  
Per domande inerenti alla traduzione consultare la versione inglese, che è la versione originale e ufficiale del documento.

Agenzia dell'Unione europea  
per i diritti fondamentali (FRA)

---

**Omofobia e discriminazione basate  
sull'orientamento sessuale e l'identità  
di genere negli Stati membri dell'UE**

RELAZIONE DI SINTESI  
2009



# Sommario

I: Introduzione.....	<b>5</b>
II: Atteggiamenti nei confronti delle persone LGBT.....	<b>7</b>
A: Pubblico in generale.....	<b>7</b>
B: Leader dell'opinione pubblica.....	<b>9</b>
i: <i>Mass media</i> .....	<b>9</b>
ii: Personaggi politici e istituzioni religiose.....	<b>10</b>
C: Incitamento all'odio e reati di odio.....	<b>10</b>
III: Accesso ai servizi pubblici.....	<b>13</b>
A: Istruzione.....	<b>13</b>
B: Salute.....	<b>14</b>
IV: Occupazione.....	<b>17</b>
A: Normativa UE.....	<b>17</b>
B: Protezione per le coppie omosessuali.....	<b>17</b>
C: Organismi di parità.....	<b>18</b>
D: Diffusione della discriminazione.....	<b>19</b>
V: Sport.....	<b>21</b>
VI: Discriminazione multipla.....	<b>23</b>
VII: Migrazione e partner dello stesso sesso.....	<b>25</b>
A: Libera circolazione di cittadini dell'UE.....	<b>25</b>
B: Cittadini di paesi terzi.....	<b>26</b>
C: Persone bisognose di protezione internazionale.....	<b>26</b>
VIII: Richiedenti asilo.....	<b>27</b>
IX: Libertà di riunione.....	<b>29</b>
X: Persone transgender.....	<b>31</b>
XI: Conclusioni.....	<b>33</b>



# I: Introduzione

Nel 2007 l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è stata incaricata dal Parlamento europeo di condurre una ricerca sulla discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBT) nell'UE in una serie di ambiti tematici. Nel 2008 la FRA ha pubblicato una prima relazione contenente un'analisi giuridica dei diritti delle persone LGBT, seguita nel 2009 da una seconda relazione che fornisce un quadro della situazione sul territorio. La presente relazione di sintesi combina i principali risultati dei due documenti, nell'intento di offrire una panoramica della ricerca di facile consultazione per i responsabili delle decisioni a tutti i livelli di governo, la società civile, gli organismi di parità e altri soggetti interessati alla materia.

Per le relazioni complete si veda: *Homophobia and Discrimination on the grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States – Part 1 Legal Analysis* (Omofobia e discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere negli Stati membri dell'UE – Parte 1 Analisi giuridica) pubblicata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nel giugno 2008 e *Homophobia Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States – Part 2 The Social Situation* (Omofobia e discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere negli Stati membri dell'UE – Parte 2 Situazione sociale) pubblicata nel marzo 2009. Entrambe sono disponibili sul sito web della FRA: [http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/pub\\_cr\\_homophobia\\_p2\\_0309\\_en.htm](http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/pub_cr_homophobia_p2_0309_en.htm)





# II: Atteggiamenti nei confronti delle persone LGBT

## A: Pubblico in generale

L'atteggiamento nei confronti delle persone LGBT nell'UE varia nei diversi Stati membri. Inoltre, vi sono elementi che fanno presumere che gli atteggiamenti siano influenzati dall'età (i giovani sono più tolleranti degli anziani), dall'orientamento politico (le persone di sinistra sono più tolleranti di quelle di destra), dal sesso (le donne sono più tolleranti degli uomini) e dal grado di istruzione (le persone più istruite sono più tolleranti di quelle meno istruite). Dalle indagini emerge che i comportamenti nei confronti delle persone LGBT variano a seconda del contesto: per esempio, la tolleranza generica verso le persone LGBT in quanto potenziali «vicini» non si traduce necessariamente nell'accettazione del fatto che possano sposarsi o adottare dei minori.

**Per orientamento sessuale** s'intende la capacità di ciascuno di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso individui di sesso diverso, dello stesso sesso o di entrambi i sessi e di instaurarvi una relazione intima.

**Per persone LGBT** si intendono persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender.

La maggior parte delle indagini condotte su scala europea si riferiscono solo a persone lesbiche, gay e bisessuali. Tuttavia, da alcune ricerche tematiche a livello nazionale emergono atteggiamenti simili, se non addirittura più ostili, verso le persone transgender. In due indagini Eurobarometro del 2005 e 2006 sono stati valutati diversi atteggiamenti:

### ***Atteggiamento rispetto al fatto di avere un vicino omosessuale***

Agli intervistati è stato chiesto quanto si sentirebbero a proprio agio con un vicino omosessuale e di dare una risposta numerica su una scala da 1 a 10 (dove 1 equivale al «massimo disagio»). I due terzi degli intervistati in tutta l'UE hanno dato una risposta tra 7 e 10 e solo il 10% circa ha dato una risposta tra 1 e 3. La media europea è pari a 7,9. Confrontando le risposte per paese, in Svezia, Danimarca, Paesi Bassi e Lussemburgo la risposta media è superiore a 9, mentre all'altra estremità della scala in Lettonia, Bulgaria e Romania la risposta media è inferiore a 6.

### ***Atteggiamento rispetto al matrimonio tra persone dello stesso sesso e all'adozione di minori da parte di coppie omosessuali***

In generale, gli intervistati sono risultati meno favorevoli al fatto di consentire a persone LGB di sposarsi o adottare minori. Solo un terzo circa delle persone intervistate nell'UE ritiene che alle coppie LGB debba essere consentito di adottare minori, e all'incirca il 44% è d'accordo sul fatto che dovrebbero essere permessi i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Confrontando le risposte per paese, Paesi Bassi (82%), Svezia (71%) e Danimarca (69%) evidenziano il maggior sostegno per i matrimoni omosessuali e per le adozioni da parte di coppie omosessuali (69% nei Paesi Bassi, 51% in Svezia e 44% in Danimarca). Cipro (14%), Lettonia (12%) e Romania (11%) sono i paesi meno favorevoli ai matrimoni omosessuali mentre Romania (8%), Malta (7%) e Polonia (7%) evidenziano il minor sostegno per le adozioni da parte di coppie omosessuali.

## ***Atteggiamenti riscontrati in altri sondaggi nazionali***

Vari sondaggi condotti a livello nazionale su diverse questioni hanno confermato che, pur non mostrando necessariamente una forte ostilità nei confronti delle persone LGB in termini astratti, gli intervistati manifestano una certa intolleranza quando devono rispondere se si sentirebbero a loro agio entrando in contatto con persone LGB (ad esempio in quanto amici, parenti o membri della stessa organizzazione) o se queste dovrebbero poter occupare posizioni di fiducia o responsabilità (come insegnanti o funzionari di polizia).

## ***Conseguenze degli atteggiamenti negativi***

Onde evitare reazioni negative, molte persone lesbiche, gay e bisessuali adottano una strategia di «invisibilità» con colleghi di lavoro, familiari e amici. Questa situazione di per sé può determinare difficoltà a livello emozionale e potrebbe essere collegata alla maggiore incidenza di problemi di salute mentale tra le persone LGBT, di cui si tratterà in seguito.

Più in generale, l'atteggiamento negativo o i pregiudizi della gente si traducono in trattamenti discriminatori da parte di datori di lavoro, colleghi, fornitori di servizi, media, nonché leader politici e religiosi. La protezione giuridica delle persone LGBT contro la discriminazione non basta ad affrontare adeguatamente i problemi che si incontrano quotidianamente.

### **Modificare gli atteggiamenti del pubblico in generale**

Secondo quanto riscontrato dalla FRA, gran parte dei pregiudizi contro le persone LGBT si basano su una serie di opinioni sbagliate, come l'idea che l'omosessualità sia una malattia, che le persone LGBT siano responsabili del crollo di valori tradizionali come la famiglia o il matrimonio o che l'omosessualità sia un vizio o una perversione equivalente alla tossicodipendenza o alla pedofilia. Contrastando simili pregiudizi attraverso l'educazione e la sensibilizzazione è più probabile che a lungo termine si riescano a fare dei progressi nella lotta alla discriminazione nei confronti delle persone LGBT.

Gli atteggiamenti della gente in parte possono essere influenzati da leader dell'opinione pubblica come i media e leader politici e religiosi, come vedremo in seguito. Ad un livello più generale, gli atteggiamenti si possono modificare mediante iniziative di sensibilizzazione ed educazione promosse dall'UE, dal governo centrale nazionale, da enti governativi, autorità locali o organismi non governativi. Per esempio:

- campagne condotte dalla Commissione europea, come «*Per la diversità. Contro la discriminazione*» potrebbero essere ulteriormente rafforzate e collegate ad attività pertinenti promosse da governi e società civile negli Stati membri.
- Governi centrali e locali, nonché istituzioni per i diritti umani, potrebbero studiare o rafforzare campagne di sensibilizzazione su temi concernenti le persone LGBT. Nella pianificazione e nell'attuazione di tali progetti dovrebbero essere coinvolte le organizzazioni LGBT, per creare forti partenariati trasversali.
- Alle ONG di LGBT si potrebbero offrire corsi di formazione su come interagire con maggiore efficacia con media, politici o istituzioni religiose e con il pubblico in generale, al fine di promuovere un dibattito costruttivo invece dello scontro.

## B: Leader dell'opinione pubblica

### i: Mass media

La rappresentazione delle persone LGBT e le discussioni sui temi che le riguardano nei *media* variano all'interno dell'UE. A quanto pare, l'immagine dominante delle persone LGBT va da quella apertamente omofobica o transfobica a quella stereotipata.

Il termine **omofobia** si riferisce alla paura irrazionale e all'avversione per l'omosessualità e le persone lesbiche, gay e bisessuali basate sul pregiudizio. **Transfobia** si riferisce alla paura irrazionale e all'avversione per gli individui che non esprimono l'identità di genere che è stata loro assegnata alla nascita (ad esempio travestiti, uomini effeminati o donne maschiline).

In molti Stati membri sembra normale che i *media* facciano dichiarazioni omofobiche o transfobiche. E anche quando non accade, le persone LGBT tendono ad essere oggetto di stereotipi. Per esempio, i gay spesso vengono dipinti come uomini effeminati e le lesbiche come donne maschiline. Inoltre, le persone LGBT tendono ad essere rappresentate quasi esclusivamente sulla base della loro sessualità. In questo modo si contribuisce al pregiudizio e si rafforza l'idea che un gay o una lesbica siano definibili solo in base alle loro preferenze e alla loro attività sessuale. Ad esempio, le illustrazioni che accompagnano gli articoli di giornale su temi riguardanti le persone LGBT molto spesso sono semi-erotiche, e il più delle volte la copertura mediatica evita di approfondire questioni intellettuali o politiche concentrandosi su aspetti superficiali come l'abbigliamento delle persone LGBT agli eventi Pride. Inoltre, molte questioni restano nascoste. Ad esempio, in molti Stati membri la rappresentazione della non eterosessualità è ancora considerata un tabù. Allo stesso modo, la visibilità di persone lesbiche o bisessuali è generalmente molto inferiore rispetto ai gay e le persone transgender tendono ad essere citate solo nel trattare questioni mediche. Tuttavia, è evidente che comincia ad emergere anche un'immagine più equilibrata delle persone LGBT. Ad esempio, sono sempre più numerose le persone LGBT che appaiono in documentari o serie televisive e la copertura di argomenti seri relativi alle persone LGBT sembra in aumento.

#### Incoraggiare una copertura mediatica equilibrata

I *mass media* svolgono un ruolo cruciale nel miglioramento della presentazione e della percezione pubblica delle persone LGBT. Esistono diversi modi per incoraggiarli ad evitare dichiarazioni omofobiche, a stimolare una discussione pubblica informata e a presentare descrizioni equilibrate dei problemi delle persone LGBT. Ad esempio:

- adottando un codice di buone prassi per i *media*, che vieti le dichiarazioni omofobiche, soggetto al controllo di un organismo di denuncia, come la britannica Press Complaints Commission. Inoltre, gli accordi di radiodiffusione pubblica tra emittenti e governi potrebbero prevedere l'obbligo di trattare i problemi delle persone LGBT in modo equilibrato, come in Danimarca.
- Offrendo opportunità di istruzione e formazione ai giornalisti per sensibilizzarli in merito alle persone LGBT e ai loro problemi. Sarebbe un modo per incoraggiare la diffusione di notizie più equilibrate che comprendano la discussione di questioni politiche e sociali, invece di concentrarsi solo sulla sessualità.

## ii: Personaggi politici e istituzioni religiose

Le figure politiche e religiose hanno una grande influenza sull'opinione pubblica. Purtroppo, in molti casi questa influenza viene esercitata in modo negativo, stimolando e sostenendo l'intolleranza verso le persone LGBT. In molti Stati membri, ecclesiastici e politici mobilitano attivamente il pubblico contro l'adozione di diritti e di tutele a favore delle persone LGBT o contro eventi quali il Gay Pride. Anche quando i politici non sono apertamente omofobici o transfobici, la natura di tabù dell'argomento e il timore della disapprovazione del pubblico sembrano dissuaderli dal partecipare anche con opinioni più estreme al dibattito pubblico. In paesi come Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania, le pressioni degli esponenti della Chiesa sono state particolarmente significative (mentre figure ebraiche e musulmane non sembrano avere svolto un ruolo rilevante).

Nel contempo, esistono esempi di istituzioni religiose che tendono la mano alle persone LGBT. Ad esempio, nei Paesi Bassi nel 1995 il sinodo della Chiesa riformista olandese aveva già dichiarato che tutti i fedeli hanno pari diritti, a prescindere dall'orientamento sessuale e dallo stile di vita. In Finlandia, dal 1999 la parrocchia Kallio (Kallion seurakunta) di Helsinki ha accolto «il popolo dell'arcobaleno» e sono state celebrate «messe arcobaleno» in occasione di raduni Gay Pride a Vaasa, Helsinki e Tampere. In Svezia, la Chiesa luterana ha partecipato agli eventi Pride del 2008.

Allo stesso modo, in alcuni Stati membri i politici si sono impegnati attivamente in eventi LGBT per esprimere solidarietà e sostegno: nei Paesi Bassi, al Canal Pride 2008 ad Amsterdam hanno aderito tre ministri in rappresentanza del governo e il sindaco della città. In Austria, tra i 120 000 partecipanti al raduno Pride 2008 era presente l'organismo di parità della città di Vienna; in Svezia, il ministro per gli Affari comunitari ha aperto l'EuroPride 2008 di Stoccolma; in Spagna, il ministro per le Pari opportunità ha partecipato al Pride di Madrid; in Francia il sindaco di Parigi ha partecipato al Gay Pride di Parigi nel 2008.

### Aprire un dialogo costruttivo con leader politici e religiosi

I leader politici e religiosi esercitano una grande influenza sull'opinione pubblica e l'apertura di un dialogo con queste parti è un elemento importante per affrontare i pregiudizi della gente. Il dialogo potrebbe svolgersi con gli enti responsabili della promozione dei diritti umani a livello nazionale (quali gli organismi nazionali di parità o le istituzioni nazionali per i diritti umani) o direttamente con organizzazioni LGBT, nell'intento di perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- stabilire un terreno comune e valori condivisi, quali: l'importanza dei rapporti a lungo termine (ad esempio con il riconoscimento di coppie omosessuali), protezione della famiglia (ad esempio con il diritto all'adozione per le coppie omosessuali);
- incoraggiare i politici a sostenere apertamente gli eventi LGBT e a contestare chi fa dichiarazioni omofobiche.

## C: Incitamento all'odio e reati di odio

Gli atteggiamenti negativi del pubblico verso le persone LGBT si possono manifestare con comportamenti discriminatori, che nel peggiore dei casi possono portare all'istigazione all'odio e a crimini generati dall'odio. Spesso in tutta l'UE vengono riportate notizie di persone vittime di violente aggressioni a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere e spesso si tratta di aggressioni letali, in particolare quelle rivolte a persone transgender.

I giovani sono soggetti a un numero di aggressioni superiore rispetto alle altre fasce di età (anche per il fenomeno del bullismo nelle scuole), mentre è più probabile che le donne lesbiche e bisessuali siano vittime di molestie sessuali o aggressioni negli ambienti privati rispetto ai gay o agli uomini bisessuali. Gli autori

sono solitamente ragazzi giovani in gruppo. L'incitamento all'odio contro le persone LGBT avviene, fra l'altro, nei dibattiti politici concernenti i diritti di queste persone o durante contro-manifestazioni in concomitanza di eventi pubblici LGBT come il Pride. Le dichiarazioni omofobiche da parte di esponenti politici e religiosi trovano risonanza tramite i mass media. In tali dichiarazioni, le persone LGBT sono spesso rappresentate come innaturali, malate, deviate, legate alla criminalità, immorali o socialmente destabilizzanti. Internet, come piattaforma per la pubblicazione di incitamenti all'odio, è un'area che suscita particolare preoccupazione poiché gli autori non sono facilmente rintracciabili o perseguibili.

**L'«incitamento all'odio»** fa riferimento all'incitamento e all'incoraggiamento dell'odio, della discriminazione o dell'ostilità nei confronti di un individuo, motivati dal pregiudizio su una particolare caratteristica, come l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

**Il «reato di odio»** si riferisce a un attacco fisico o verbale contro un individuo, motivato dal pregiudizio nei suoi confronti a causa di una particolare caratteristica, quale l'orientamento sessuale o l'identità di genere. In tutti gli Stati membri attualmente l'aggressione fisica è un reato e nella maggior parte degli Stati membri la punizione per questi reati può essere aumentata se sono motivati da pregiudizi, ad esempio contro la razza o la religione (in questi casi si parla di «aggravanti»). Tuttavia, la normativa comunitaria non impone agli Stati membri di inserire l'omofobia o la transfobia tra le «aggravanti» dei reati penali.

Da sondaggi effettuati in alcuni Stati membri emerge che solo il 25% circa dei reati di odio vengono denunciati dalle vittime. Inoltre, pare che in alcuni Stati membri fino al 50% delle persone LGBT abbiano subito aggressioni fisiche per motivi di omofobia o transfobia. Tuttavia, le informazioni disponibili non sono sufficienti per delineare un quadro completo della frequenza degli episodi di istigazione all'odio o reati di odio nell'UE. Questa situazione può essere dovuta al fatto che molti Stati membri non compilano statistiche ufficiali sui crimini generati dall'odio e le vittime possono essere riluttanti a denunciare gli episodi direttamente alla polizia (per timore del cosiddetto *coming out*, ossia dichiarare il proprio orientamento sessuale, o per timore del pregiudizio).

L'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBT è espressamente classificato come reato solo in dodici Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Svezia) e nell'Irlanda del nord, nel Regno Unito. In quattro Stati membri (Austria, Bulgaria, Italia e Malta) l'istigazione all'odio costituisce reato in relazione a gruppi specifici, che tuttavia non comprendono le persone LGBT. Per questo motivo, risulta difficile applicare la legislazione ai casi di omofobia. Negli altri Stati membri, l'incitamento all'odio contro le persone LGBT non è definito specificamente come reato penale, ma la legge è formulata in un modo generico che ne consente l'utilizzo a tutela di queste persone.

Il crimine generato dall'odio contro le persone LGBT costituisce un reato in dieci Stati membri (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito), benché alcuni Stati membri lo limitino a casi specifici. In quindici Stati membri (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Spagna, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia), l'omofobia e la transfobia non sono indicate esplicitamente come aggravanti. Tuttavia, in sei di questi paesi (Austria, Repubblica ceca, Germania, Lettonia, Malta e Slovacchia), la legge riconosce il concetto generale di reato di odio, per cui è possibile tenere conto dell'omofobia e della transfobia come elementi aggravanti.

### **Combattere l'incitamento all'odio e i reati di odio**

Le aggressioni fisiche e verbali costringono le persone a vivere nella paura, sono fonte di umiliazione e un potenziale rischio per la vita. Pertanto è essenziale introdurre misure che sanzionino l'incitamento all'odio e il reato di odio:

- nei paesi che non l'hanno ancora fatto, le persone LGBT dovrebbero essere protette insieme ad altri gruppi (quali le minoranze razziali o religiose) dall'istigazione all'odio e dai reati di odio.
- Il 28 novembre 2008 l'UE ha approvato una decisione quadro relativa all'incitamento all'odio e ai reati di odio motivati dal razzismo e dalla xenofobia. Occorre che l'UE consideri di approvare una legislazione analoga concernente l'istigazione all'odio e i reati di odio dovuti a omofobia e transfobia, affinché le persone LGBT siano tutelate in tutti gli Stati membri.
- I paesi dovrebbero prendere in esame l'introduzione di meccanismi di «auto segnalazione» o di «segnalazioni di terzi» come nel Regno Unito, dove una vittima può segnalare un episodio alla polizia in un luogo diverso dalla stazione di polizia e ad un funzionario diverso da un agente di polizia.

## III: Accesso ai servizi pubblici

Tutti hanno bisogno di beni e servizi e coloro che dipendono fortemente da certi servizi pubblici di solito si trovano già in una posizione vulnerabile. La legislazione comunitaria attualmente non impone agli Stati membri di vietare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale in questo campo. Tuttavia, esistono molte prove della necessità di una protezione e dalle ricerche emergono elevati livelli di discriminazione nell'accesso all'istruzione e ai servizi sanitari.

### Un uguale diritto alla parità di trattamento

Attualmente, il diritto comunitario offre una maggiore tutela nei confronti delle discriminazioni di cittadini dell'UE appartenenti a una minoranza razziale o etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale) o basate sul genere (direttive sulla parità di trattamento). Queste misure vietano la discriminazione nell'ambito del lavoro e della formazione, ma anche nell'accesso a beni e servizi quali l'istruzione, l'alloggio e l'assistenza sanitaria, per motivi di sesso, origine etnica o razza. La discriminazione per altri motivi (quali età, disabilità o orientamento sessuale) è vietata solo nel contesto del lavoro e della formazione (dalla direttiva quadro sull'occupazione). In questo modo si crea una «gerarchia» nella tutela dalla discriminazione, dove alcuni gruppi sono più protetti di altri. Al fine di evitarlo, la tutela contro la discriminazione nell'accesso a beni e servizi dovrebbe essere estesa a tutti i possibili motivi di discriminazione, ivi compreso l'orientamento sessuale.

## A: Istruzione

L'ambiente scolastico, in particolare durante l'adolescenza, è un luogo dove i confini dell'espressione e del comportamento di genere vengono influenzati dai compagni e dagli insegnanti. Oltre ad esercitare un impatto notevole sulla socializzazione delle persone, ne influenza anche le prospettive di vita future, in particolare per quanto concerne l'istruzione universitaria e le opportunità di carriera. Le scuole hanno il compito di educare e influenzare intere generazioni e in quanto tali hanno l'opportunità di insegnare la tolleranza.

Le persone LGBT sono vittime comuni di abusi verbali e fisici nelle scuole degli Stati membri dell'UE. Il bullismo e le molestie possono esprimersi con aggressioni fisiche o insulti verbali e minacce via Internet o sul cellulare. Nella maggior parte dei casi, il linguaggio omofobico è considerato normale e accettabile nella vita scolastica quotidiana. Nella maggior parte dei paesi, le scuole non sembrano aver adottato delle politiche o progetti di formazione intesi a combattere il bullismo omofobico. In parte, questo è dovuto al fatto che anche gli stessi docenti in alcuni casi assumono atteggiamenti omofobici e transfobici. Inoltre, le problematiche delle persone LGBT sono ampiamente assenti dai programmi di studio, con la conseguenza di una generale «invisibilità» delle persone LGBT. Purtroppo in alcuni Stati membri la discussione o la descrizione di problemi concernenti l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono espressamente vietate negli istituti scolastici.

Il bullismo omofobico e transfobico nelle scuole può determinare l'aumento dei tassi di abbandono e di assenteismo tra gli studenti LGBT, con la conseguente riduzione della possibilità di proseguire ai livelli di istruzione superiore. Inoltre, può portare all'isolamento sociale e alla sofferenza psicologica, con l'aumento del rischio di comportamenti autolesionisti.

### Insegnare la tolleranza e creare un ambiente accogliente

Considerando il ruolo formativo della scuola nella vita di ciascuno, è essenziale prendere delle misure per contrastare gli atteggiamenti pregiudiziali e prevenire i danni che provocano. Queste misure potrebbero comprendere quanto segue:

- introduzione delle problematiche LGBT nei programmi scolastici nell'intento di incoraggiare la tolleranza e la comprensione tra personale e studenti e sensibilizzare in merito all'esistenza di strutture familiari non tradizionali. I materiali didattici potrebbero comprendere libri da condividere con i genitori, per contribuire a smontare stereotipi e spiegare la diversità sessuale;
- adozione nelle scuole di politiche anti-bullismo che comprendano espressamente l'omofobia e la trans fobia;
- formazione degli insegnanti su come affrontare le problematiche LGBT nell'insegnamento e formazione di insegnanti e consulenti scolastici su come trattare i casi di molestie omofobiche e transfobiche.

## B: Salute

L'accesso ai servizi sanitari è importante, non solo quando si ha bisogno di cure mediche, ma anche al fine di prevenire problemi di salute futuri. Le persone LGBT incontrano numerose difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari, in particolare i transgender in misura maggiore rispetto a lesbiche, gay e bisessuali.

In primo luogo, quando accedono all'assistenza sanitaria le persone LGBT spesso sono vittime di discriminazioni, che si presentano in diverse forme. Sono stati riportati casi di personale medico che ha insultato apertamente persone LGBT paragonando la loro sessualità alla pedofilia o ai rapporti sessuali con animali. Inoltre, capita che il personale medico consideri l'orientamento sessuale o l'identità sessuale come un disturbo mentale. In alcuni Stati membri è stato riportato che i minori LGBT affidati allo Stato sono sottoposti a una «terapia di conversione». In alcuni casi, il personale medico si rifiuta semplicemente di prestare una cura o una particolare forma di assistenza (ad esempio fare il bagno ai pazienti). In molti Stati membri agli uomini gay è vietato donare il sangue perché si presume un'elevata probabilità che siano portatori di HIV/AIDS. Queste esperienze spesso inducono le persone LGBT a non manifestare il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere ai medici, con possibili conseguenze sulla diagnosi o sulla terapia proposta. Per paura del pregiudizio, capita che le persone LGBT non si rivolgano all'assistenza sanitaria quando è necessario e non si sottopongano a cure preventive di routine, quali lo striscio cervicale o lo screening delle malattie sessualmente trasmissibili.

In secondo luogo, le persone LGBT possono essere vittime di forti atteggiamenti negativi da parte di familiari, amici, compagni, colleghi o comunque in generale. Questa tendenza, combinata alla paura dei pregiudizi del personale medico, spiega la maggiore incidenza di malattie tra le persone LGBT, in particolare per quanto riguarda la salute mentale, con un numero superiore alla media di casi di depressione, autolesionismo e tentativi di suicidio rispetto alla maggioranza della popolazione.

Per «**eteronormatività**» si intende l'idea che l'eterosessualità (ossia l'attrazione tra maschio e femmina) sia normale, naturale o superiore all'omosessualità (ossia l'attrazione tra persone dello stesso sesso).



In generale, esiste una forte presunzione di eteronormatività tra gli operatori sanitari, che può favorire la percezione implicita di una discriminazione nei confronti delle persone LGBT. Ad esempio, dalla ricerca emerge che i ginecologi spesso presumono automaticamente che una paziente abbia relazioni eterosessuali e forniscono consigli di conseguenza. Un'altra difficoltà è il fatto di non riconoscere come «congiunti» i partner dello stesso sesso dei pazienti. In alcuni Stati membri si tratta di una politica consapevole, mentre in altri è un problema meramente amministrativo, poiché i moduli standardizzati non prevedono la possibilità di registrare «partner dello stesso sesso» o in un'«unione civile». Un altro campo dove l'eteronormatività si esprime attraverso le politiche governative è quello dei servizi per la salute riproduttiva, poiché molti Stati membri limitano l'accesso alle cure per la fertilità alle donne eterosessuali. Tuttavia, in alcuni Stati membri (Danimarca, Spagna e Romania) i legislatori e i tribunali sono orientati a eliminare le barriere ai servizi per la salute riproduttiva per le persone LGBT, consentendo l'accesso generalizzato, a prescindere dallo stato civile o dall'orientamento sessuale.

### **Garantire un servizio sanitario inclusivo**

L'accesso all'assistenza sanitaria è necessario per garantire un'adeguata qualità di vita, non solo per alleviare sofferenze immediate ma anche per garantire la buona salute nel lungo termine. I pregiudizi tra gli operatori sanitari e l'eteronormatività insita nei servizi sanitari possono indurre le persone LGBT a non rivolgersi all'assistenza sanitaria. Questa tendenza è preoccupante, soprattutto quando è causa di una maggiore incidenza di malattie. La situazione potrebbe migliorare con una serie di misure:

- offrire agli operatori sanitari programmi adeguati di formazione e sensibilizzazione per aumentare la loro consapevolezza in merito alle problematiche LGBT ed eliminare i pregiudizi. Istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani e ONG di LGBT potrebbero essere coinvolte nella formazione e offrire informazioni su medici, ospedali e specialisti «sensibili alle questioni LGBT», come avviene in Svezia;
- incoraggiare i medici a rassicurare i pazienti in merito alla riservatezza e all'accettazione. In particolare, i medici dovrebbero essere incoraggiati a procurarsi e a distribuire pubblicazioni pertinenti per persone LGBT alla ricerca di ulteriori informazioni su questioni relative al loro orientamento sessuale o alla loro identità di genere;
- prendere misure per migliorare i servizi di assistenza per la salute mentale rivolti a persone LGBT, come la formazione del personale su problematiche LGBT;
- inserire nelle indagini nazionali sulla salute anche uno studio mirato sulla salute delle persone LGBT, al fine di verificare se la parità nell'accesso all'assistenza sanitaria è una realtà concreta.



## IV: Occupazione

L'occupazione svolge un ruolo significativo nella vita della maggior parte delle persone adulte. Oltre a rappresentare spesso la principale fonte di reddito di un individuo, il lavoro può avere anche una dimensione sociale rilevante, dove colleghi e collaboratori interagiscono su una base professionale e personale. La direttiva quadro sull'occupazione vieta le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nell'ambito del lavoro e della formazione professionale, tutelando le persone lesbiche, gay e bisessuali. Le persone transgender che si sono sottoposte, o intendono sottoporsi, a un intervento di cambiamento di sesso sono tutelate ai sensi delle direttive sull'uguaglianza, che vietano la discriminazione fondata sul sesso.

### *A: Normativa UE*

Benché la normativa UE non obblighi gli Stati membri a vietare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale al di fuori dell'ambiente di lavoro, molti governi hanno deciso di estendere la tutela alle stesse aree della direttiva sull'uguaglianza razziale, o almeno ad alcune. In otto Stati membri (Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Austria, Romania, Slovenia e Slovacchia) la normativa contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale copre, oltre all'occupazione, anche tutti gli altri settori specificati nella direttiva sull'uguaglianza razziale. In dieci Stati membri (Repubblica ceca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) la normativa contro la discriminazione è stata parzialmente estesa ad altri campi diversi dall'occupazione. In otto Stati membri (Danimarca, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Malta e Polonia) la normativa contro la discriminazione copre solo i settori citati nella direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione. In Estonia, Francia, Grecia e Polonia è in corso un dibattito sull'ampliamento della normativa.

#### **Eliminare la gerarchia nella protezione**

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta in generale la discriminazione fondata su un'ampia gamma di motivi, quali la razza e l'origine etnica, l'età, la disabilità, la fede religiosa e l'orientamento sessuale, e non dice che certi motivi di discriminazione sono più importanti di altri. La normativa comunitaria attualmente in esame sarebbe intesa ad estendere anche all'accesso a beni e servizi la protezione dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, avvicinandosi alla direttiva sull'uguaglianza razziale. Sarebbe un passo importante per eliminare la gerarchia attualmente esistente nella protezione e per creare una situazione di maggiore parità.

### *B: Protezione per le coppie omosessuali*

Spesso un datore di lavoro concede a un dipendente determinati benefici che possono estendersi al coniuge, se il dipendente è sposato. Alcuni esempi comprendono la «pensione di reversibilità» per la vedova o il vedovo di un dipendente che muore, o un titolo di viaggio gratuito per il marito o la moglie di un dipendente di una società di trasporti. Poiché questi benefici sono connessi all'occupazione, il divieto della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale si estende ai benefici per il «coniuge» del dipendente. Attualmente, solo tre Stati membri permettono il matrimonio di coppie omosessuali (Paesi Bassi, Belgio e Spagna). Nella normativa

comunitaria non esiste l'obbligo di permettere il matrimonio di coppie omosessuali, ma nei paesi dov'è consentito non è possibile negare al «coniuge» tali benefici solo a causa del suo orientamento sessuale.

Benché solo tre Stati membri consentano il matrimonio di coppie omosessuali, una serie di altri paesi consente le unioni registrate di persone dello stesso sesso. Dove non è possibile il matrimonio, l'unione registrata è l'unico modo per far riconoscere legalmente un rapporto. Di solito in questo tipo di unioni ogni partner gode di particolari diritti simili a quelli conferiti dal matrimonio. Anche se in questa situazione i partner non sono tecnicamente «coniugi», la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che ove la legge nazionale assimili le unioni registrate ai matrimoni, anche i partner di queste unioni non dovrebbero essere trattati diversamente dai coniugi. Il motivo per privilegiare il matrimonio è il fatto che le coppie fanno attivamente la scelta di impegnarsi in una relazione per tutta la vita. Secondo la Corte, nei paesi dove non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non è comunque giusto trattare diversamente le unioni registrate, poiché si tratta dell'unico mezzo disponibile per dimostrare tale impegno. Tuttavia, poiché non tutti gli Stati membri prevedono le unioni registrate, questo particolare approccio resta comunque iniquo per le coppie che non sono in grado di contrarre un'unione registrata.

### **Parità per le coppie legate da una relazione stabile e duratura**

La legge non dovrebbe differenziare tra coniugi e coppie omosessuali quando il matrimonio non è possibile per le coppie dello stesso sesso.

All'atto del matrimonio, i coniugi acquisiscono determinati diritti e doveri. Il matrimonio comporta uno status giuridico speciale, perché si basa su un tipo particolare di impegno: la promessa di stabilire una relazione a lungo termine tra due persone che decidono di formalizzare il loro rapporto. Le coppie sposate ricevono un trattamento diverso da quelle non sposate perché hanno fatto la scelta di prendere questo impegno.

Anche le coppie omosessuali possono desiderare di prendere lo stesso impegno reciproco, ma nella maggior parte degli Stati membri il matrimonio si può contrarre solo con una persona dell'altro sesso. Se l'unione registrata è l'unica alternativa, non è giusto riservarle un trattamento diverso dal matrimonio. Così facendo si commette una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Lo stesso dovrebbe valere per una coppia omosessuale che non è in grado di formalizzare la sua relazione stabile e duratura poiché il paese non prevede il sistema delle unioni registrate. In questa situazione non è la coppia ad avere scelto di non impegnarsi, bensì è lo Stato che non ha reso disponibile un metodo per formalizzare la relazione.

## **C: Organismi di parità**

Gli organismi nazionali di parità promuovono la parità di trattamento, conducono ricerche sulla discriminazione e offrono consulenze alle vittime. La normativa comunitaria impone agli Stati membri di istituire organismi di parità esclusivamente in materia di discriminazione razziale e sessuale. La direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione non richiede l'istituzione di questi organismi in relazione ad altri motivi di discriminazione, tra cui l'orientamento sessuale. Tuttavia, molti Stati membri sono andati oltre quanto richiesto dalla normativa comunitaria, prevedendo una protezione aggiuntiva per le persone LGBT.

Diciotto Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito) hanno già istituito organismi di parità in grado di occuparsi di tutte le forme di discriminazione. In Svezia operava già un organismo specifico (HomO) competente esclusivamente per la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, che ha ottenuto ottimi risultati nel conquistarsi la fiducia delle vittime dell'omofobia. Anche la Danimarca dispone di un organismo di parità competente per le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e si sta muovendo nella direzione di un unico organismo di parità che si occupi di tutte le forme

di discriminazione. Otto Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Polonia, Portogallo e Spagna) non dispongono al momento di un organismo di parità competente in materia di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

### **Garantire la parità per tutti**

La raccolta di dati, le iniziative di sensibilizzazione e le consulenze alle vittime sono tutti strumenti indispensabili per eliminare le disuguaglianze. Per garantire che tutti i gruppi vulnerabili siano tutelati allo stesso modo, gli organismi di parità dovrebbero disporre di un mandato adeguato e di risorse sufficienti per occuparsi di tutte le forme di discriminazione vietate dalla normativa comunitaria.

## ***D: Diffusione della discriminazione***

Nonostante l'esistenza di una normativa che vieta la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nel luogo di lavoro, la discriminazione resta un problema, che tuttavia non è facilmente riconoscibile dall'esame delle statistiche disponibili. In realtà, solo dieci Stati membri registrano le informazioni sul numero di denunce di casi di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e le cifre per il 2007 mostrano dei numeri estremamente bassi. In tre di questi paesi è stata presentata solo una denuncia (Repubblica ceca, Cipro, Estonia) e solo in due paesi si sono registrate più di venti denunce (Austria: 45; Svezia: 62).

Tuttavia, dagli studi condotti in molti Stati membri emerge che quando gli individui dichiarano apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere sul luogo di lavoro subiscono molestie dai colleghi, vengono esclusi dalle attività sociali e ricevono un trattamento meno favorevole dai datori di lavoro in fatto di promozioni, formazione o ferie. In particolare pare che siano le persone transgender a subire le maggiori difficoltà. Di conseguenza, le persone LGBT sono riluttanti a dichiarare il proprio orientamento sessuale sul luogo di lavoro e chi lo fa e subisce discriminazioni esita a segnalarle per timore di conseguenze negative. Un ulteriore motivo del numero limitato di denunce potrebbe essere la scarsa conoscenza delle leggi contro la discriminazione, evidenziata in una relazione Eurobarometro del 2007, dove il 45% degli intervistati non sapevano dell'esistenza di leggi che vietano la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nell'assunzione dei dipendenti.

## Applicare la normativa sulla discriminazione

Per poter beneficiare della tutela giuridica, le persone LGBT devono essere consapevoli dei loro diritti. Le istituzioni comunitarie, i governi nazionali e locali e la società civile hanno tutti un ruolo da svolgere per promuovere la consapevolezza dell'esistenza di questi diritti, così come nell'opera di sensibilizzazione mirata a modificare gli atteggiamenti ostili dell'opinione pubblica (menzionati in precedenza). In questo modo diventerebbe anche più facile capire con che frequenza e in quali contesti avviene la discriminazione. Nel contempo i governi dovrebbero considerare di registrare i dati raccolti e di renderli disponibili a politici e parti interessate, ivi comprese le organizzazioni LGBT.

Un altro fattore che influisce sull'esercizio dei propri diritti è il timore di conseguenze negative o di ritorsioni di qualche genere, soprattutto se presentando una denuncia si rende noto per la prima volta anche il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Per impedire che questo accada e per creare un ambiente di lavoro dove le discriminazioni siano meno probabili, i datori di lavoro potrebbero prendere in considerazione varie misure. È possibile trarre ispirazione dal programma Diversity Champions che prevede quanto segue:

- formazione sul tema della diversità
- adozione di «carte della diversità» che indichino chiaramente una politica di tolleranza zero per la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale
- nomina di un membro del personale dirigente a responsabile per le questioni relative a LGBT sollevate da collaboratori

## V: Sport

Le persone si ritrovano per godere dello sport come attività ricreativa comune, in veste di partecipanti diretti o di spettatori. Per il pubblico in generale una parte sostanziale della vita sociale di un individuo può ruotare attorno allo sport, in particolare il calcio in molti paesi europei. Per gli atleti, lo sport non è solo una forma di ricreazione o un'attività sociale, ma anche un lavoro e una fonte di reddito.

Non esistono molte ricerche sull'omofobia nello sport e la maggior parte delle informazioni disponibili riguardano il calcio. È chiaro che l'omofobia è diffusa tra tifosi e giocatori, e non solo in gruppi particolari (come gli *hooligan* neofascisti) ma nella cultura del calcio in generale. In particolare, le parti avversarie usano frequentemente un linguaggio omofobico per insultare, intimidire e ridicolizzare giocatori, sostenitori e arbitri. Inoltre, si sa che gli atleti generalmente sono riluttanti a dichiarare apertamente il loro orientamento sessuale nell'ambiente sportivo, in parte per timore della reazione dei tifosi e in parte per le possibili reazioni di colleghi, allenatori e potenziali sponsor. L'atmosfera di ostilità in alcuni casi ha indotto le persone LGBT a istituire associazioni sportive alternative, come *European Gay and Lesbian Sports Championships* (Eurogames), *Gay Games* e *World Outgames*.

### Combattere l'omofobia nello sport

Occorre raccogliere più dati per valutare la portata e la natura dell'omofobia nello sport e formulare politiche adeguate. L'intento delle politiche in questo campo dovrebbe essere di creare un'atmosfera di tolleranza, dove atleti e allenatori possano manifestare apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere senza temere conseguenze negative. Sulla base dei dati disponibili, si possono suggerire diverse misure per contribuire a combattere l'omofobia nello sport:

- incoraggiare club sportivi, associazioni di sostenitori e federazioni sportive a realizzare campagne che promuovano la tolleranza zero per l'incitamento all'odio omofobico o i reati di odio, analoghe a quelle che condannano il razzismo nello sport. Si potrebbe prevedere anche l'introduzione di politiche relative alle molestie nei club sportivi. Esempi in questo senso sono la dichiarazione della Confederazione calcistica tedesca e la relativa campagna contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, o la collaborazione tra Paris Saint Germain e Paris Foot Gay in Francia;
- mettere a punto programmi di formazione sulla diversità in collaborazione con organizzazioni LGBT, al fine di educare le persone in posizioni di influenza o di *leadership* nelle strutture sportive, quali allenatori, arbitri, manager e organi disciplinari, come è avvenuto in Svezia;
- raccomandare a organizzazioni e istituzioni sportive di introdurre delle norme che chiariscano che l'orientamento sessuale o l'identità di genere non sono fattori determinanti per l'idoneità alla selezione in una squadra, la posizione di allenatore o il conferimento di riconoscimenti.





## VI: Discriminazione multipla

L'orientamento sessuale o l'identità di genere rappresentano solo una dimensione dell'individuo, che è definito dall'insieme delle sue caratteristiche specifiche, fisiche e psicologiche. Talvolta una persona possiede più di una caratteristica, quale età, razza, sesso, orientamento sessuale, (dis)abilità, che la pone in una posizione di svantaggio rispetto alla maggioranza della popolazione. Questa situazione ha due conseguenze: aggravare la sofferenza dell'individuo e complicare possibili soluzioni che possono porre rimedio alle difficoltà incontrate.

Di per se stessi, i problemi di un gay disabile possono essere completamente differenti da quelli di un'anziana lesbica. In entrambi i casi, questi individui possono essere vittime di una discriminazione basata sul pregiudizio, non solo nei confronti del loro orientamento sessuale ma anche della loro disabilità o della loro età. Dalla ricerca è emerso, ad esempio, che le persone LGBT disabili possono subire l'«asessualizzazione» anche da parte di coloro che si prendono cura di loro e dei membri della stessa comunità LGBT. Inoltre, le sedi, i bar e i luoghi di ritrovo inaccessibili frequentati da LGBT rendono difficile per le persone LGBT disabili entrare a far parte della comunità LGBT. Alcune persone LGBT ricoverate presso strutture assistenziali e ricoveri per anziani subiscono l'isolamento sociale e gli stereotipi da parte del personale e di altri ospiti.

**Per discriminazione multipla si intende la situazione in cui una persona viene discriminata per più di un motivo contemporaneamente.**

La discriminazione può venire da persone appartenenti alla maggioranza della popolazione, ma anche da altri individui che condividono una dimensione della nostra identità. Così, un omosessuale può essere vittima di discriminazione da parte della maggioranza per il fatto di essere gay, ma può anche essere discriminato da altre persone LGBT perché è disabile o per le sue convinzioni religiose, o ancora per la sua origine etnica. Un musulmano può subire la discriminazione dei non musulmani, ma anche di altri musulmani, ad esempio a causa del suo orientamento sessuale o di una disabilità. Questo fenomeno si può descrivere come appartenenza a una «minoranza all'interno di una minoranza».

**Per «minoranza all'interno di una minoranza» si intendono gli individui appartenenti ad un gruppo particolare (ad esempio musulmani) discriminati dai membri dello stesso gruppo a causa di altre caratteristiche (ad esempio l'orientamento sessuale)**

Una discriminazione multipla come minoranza all'interno di una minoranza può avere conseguenze più gravi se si cerca il sostegno di tale «comunità». Si tratta di una situazione particolarmente difficile quando un individuo appartiene a una minoranza definita dal punto di vista etnico, razziale o religioso e caratterizzata da forti legami culturali, di amicizia e familiari.

Le difficoltà nell'offrire sostegno e rimedi giuridici alle vittime di discriminazione multipla nascono da fatto che le ONG tendono a concentrarsi su singoli aspetti o a suddividere il lavoro in base ai diversi motivi di discriminazione. Allo stesso modo, gli organismi nazionali di parità tendenzialmente sono divisi secondo i diversi motivi di discriminazione e se ne occupano separatamente. Di conseguenza, può darsi che le ONG non si trovino nella posizione migliore per fornire consulenze o sostegno alle vittime della discriminazione multipla, perché non sono in grado di gestire la molteplicità di situazioni che possono sorgere. Inoltre, non è raro che gli organismi nazionali di parità classifichino le denunce che ricevono con riferimento ad un unico

motivo di discriminazione e intentino azioni legali solo su tale base. In questo modo, la causa è sicuramente più semplice da gestire e da vincere, ma significa anche che parte del problema viene ignorata.

La ricerca sulla discriminazione multipla in quanto fenomeno definito è ancora all'inizio. Le informazioni e le conoscenze sono ancora limitate e nella maggior parte degli Stati membri le attività e le politiche per affrontare i problemi che ne derivano sono poche.

### **Tenere conto della diversità**

Il fenomeno della discriminazione multipla sottolinea il fatto che le esperienze di discriminazione sono diverse da una persona all'altra. La situazione di ogni singolo individuo influisce sulla natura e sull'impatto della discriminazione subita e le forme di sostegno offerte alle vittime dovrebbero rispecchiare questa realtà. Al fine di migliorare la situazione, si potrebbero considerare diverse misure:

- occorre potenziare la ricerca per migliorare la conoscenza e la comprensione del fenomeno della discriminazione multipla, nell'intento di formulare politiche e prassi che consentano di adeguare le consulenze e il sostegno forniti alle vittime alle rispettive situazioni personali;
- si potrebbero incoraggiare le autorità nazionali e le organizzazioni della società civile a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul fatto che le persone LGBT possono essere vittime di discriminazioni multiple;
- UE, governi centrali, istituzioni nazionali per i diritti umani o enti dei governi locali potrebbero favorire la creazione di ONG che si occupino di molteplici motivi di discriminazione ovvero il coordinamento tra le ONG esistenti, come accade nei Paesi Bassi;
- negli Stati membri dove operano diversi organismi nazionali di parità per diversi motivi di discriminazione, si potrebbero formulare strategie per trattare con efficacia e adeguatezza le denunce di casi di discriminazione multipla.

## VII: Migrazione e partner dello stesso sesso

Un individuo che desidera trasferirsi in uno Stato membro dell'UE, da un altro Stato membro o da un paese terzo, spesso ha il diritto di portare con sé il coniuge. Tuttavia, le coppie dello stesso sesso non sempre godono di questo diritto, anche se hanno contratto matrimonio o un'unione registrata. Questo perché rientra nelle competenze di ciascuno Stato membro (e non dell'UE) stabilire se consentire o riconoscere matrimoni o unioni omosessuali. Benché la normativa comunitaria non obblighi gli Stati membri ad approvare o riconoscere questo tipo di unioni, tuttavia li obbliga a trattare le coppie omosessuali allo stesso modo delle coppie eterosessuali nell'applicare la legge (ivi comprese le disposizioni relative a libera circolazione, migrazione e diritto di asilo). I diritti delle coppie omosessuali dipendono da come sono classificate in base alla normativa comunitaria, che prevede tre categorie di persone: cittadini dell'UE che si spostano in un altro Stato membro, cittadini di paesi terzi e persone bisognose della protezione internazionale.

### *A: Libera circolazione di cittadini dell'UE*

La direttiva sulla libertà di circolazione fissa le condizioni alle quali i cittadini dell'UE possono circolare e soggiornare all'interno dell'UE e far valere il diritto di farsi accompagnare dal coniuge. Se lo Stato ospitante considera le unioni registrate alla stregua del matrimonio, allora anche i partner registrati saranno assimilati a dei «coniugi». Un cittadino ha il diritto di risiedere in un altro Stato membro per un massimo di tre mesi. Ove desideri fermarsi più a lungo, deve rientrare in una delle seguenti categorie: lavoratore, studente o persona finanziariamente autosufficiente. Un cittadino ha il diritto di portare con sé il coniuge nello Stato membro ospitante anche se quest'ultimo non rientra in nessuna delle categorie indicate. Tuttavia, se lo Stato membro ospitante non riconosce i matrimoni o le unioni omosessuali, un cittadino può raggiungere il partner solo se entrambi rientrano in una delle tre categorie. Un cittadino con un partner dello stesso sesso che desidera risiedere in un altro Stato membro può trovarsi quindi in una delle tre situazioni che seguono.

Se la coppia è sposata nello Stato di origine e lo Stato ospitante riconosce la validità dei matrimoni omosessuali, il cittadino avrà il diritto di seguire il partner come «coniuge», ai sensi della direttiva sulla libertà di circolazione. Attualmente, Paesi Bassi, Spagna e Svezia consentono i matrimoni legali di coppie dello stesso sesso. Tuttavia, almeno 11 Stati membri (Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia) non sembrano riconoscere la validità dei matrimoni omosessuali. In questi Stati, i partner dello stesso sesso probabilmente non saranno riconosciuti come «coniugi» ai fini della direttiva sulla libertà di circolazione.

Se la coppia ha contratto un'unione registrata nello Stato membro di origine, può darsi che il cittadino possa seguire il partner nello Stato ospitante come se fossero «coniugi», a seconda di come sono considerate le unioni registrate dallo Stato ospitante:

ai sensi della direttiva sulla libera circolazione, se la legislazione nazionale dello Stato ospitante equipara le unioni registrate al matrimonio, allora l'individuo ha il diritto di seguire il partner come se fossero «coniugi». Sei Stati membri prevedono unioni registrate aventi effetti equivalenti al matrimonio (Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Romania, Regno Unito);

se lo Stato ospitante non equipara le unioni registrate al matrimonio, allora la coppia s'intende disciplinata dalle disposizioni sui partner non registrati (de facto) legati da una «relazione stabile». La normativa UE non obbliga gli Stati membri a permettere o riconoscere le unioni registrate.

Se lo Stato ospitante non riconosce i matrimoni o le unioni omosessuali, o se la coppia non ha formalizzato la relazione, valgono le disposizioni sulle unioni non registrate. Il partner non registrato non gode degli stessi diritti del coniuge di unirsi al proprio partner. Tuttavia, la direttiva sulla libertà di circolazione obbliga gli Stati membri ad «agevolare l'ingresso e il soggiorno» ai partner non registrati legati da una «relazione stabile», sia che si tratti di coppie omosessuali o eterosessuali. Questa disposizione non è chiara come il diritto concreto di un «coniuge» di seguire il suo partner e la formulazione vaga è aperta a diverse interpretazioni. Inoltre, queste coppie devono dimostrare che la loro relazione è «stabile».

## ***B: Cittadini di paesi terzi***

La direttiva sul ricongiungimento familiare si applica quando entrambi gli individui sono cittadini di paesi terzi (non cittadini di uno Stato membro dell'UE). La direttiva consente ai coniugi cittadini di paesi terzi di ricongiungersi a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo esplicito di estendere tale diritto alle unioni registrate (o non registrate) di persone dello stesso sesso.

## ***C: Persone bisognose di protezione internazionale***

La direttiva sulla qualifica di rifugiato stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri dovrebbero offrire asilo o protezione internazionali a cittadini di paesi terzi. Le persone che rischiano la persecuzione nel loro paese d'origine (anche per motivi di orientamento sessuale) possono beneficiare di questa protezione. Gli Stati membri sono liberi di scegliere se consentire a un partner omosessuale di unirsi alla persona alla quale si offre protezione. Nove Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito) lo permettono, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Quattordici Stati membri non lo permettono, mentre in altri quattro la situazione è poco chiara.

### **Un pari diritto al ricongiungimento familiare**

Il diritto alla vita familiare – che comprende il diritto al ricongiungimento familiare – e il diritto a non subire discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale sono garantiti nella normativa europea sui diritti umani, che comprende la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Alla luce di questo, l'UE dovrebbe prendere in considerazione la necessità di rendere più chiara la legislazione vigente, al fine di garantire che le coppie omosessuali beneficino della parità di trattamento in materia di migrazione e libertà di circolazione.

## VIII: Richiedenti asilo

La normativa UE (direttiva sulla qualifica di rifugiato) stabilisce chi può essere considerato un rifugiato e può ottenere asilo da uno Stato membro. Una persona può richiedere asilo quando è perseguitata a causa della sua appartenenza a un determinato «gruppo sociale». Secondo la legislazione, le persone LGBT possono costituire un «particolare gruppo sociale». Tuttavia, ciò non significa necessariamente che qualsiasi persona LGBT abbia il diritto di entrare nell'UE e di chiedere asilo. Le difficoltà incontrate nel presentare la domanda e nel provarla sono molte.

Innanzitutto, in sette Stati membri (Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Spagna e Regno Unito) la legislazione non definisce esplicitamente le persone LGBT come appartenenti ad un «particolare gruppo sociale». Questo non significa che sia impossibile per loro chiedere asilo, ma la procedura per la domanda di asilo può diventare più complicata se occorre dimostrare che essendo una persona LGBT si appartiene a un determinato «gruppo sociale».

Secondo, la legislazione nazionale chiede di dimostrare l'effettiva esistenza di una persecuzione. Ad esempio, in alcuni Stati membri si ritiene che il fatto stesso che nel paese del richiedente asilo l'omosessualità sia considerata illegale costituisca di per sé una «persecuzione». Tuttavia, in altri Stati membri è necessario dimostrare che l'omosessualità è considerata un reato e che comporta anche gravi pene. Inoltre, alcuni Stati membri chiedono al richiedente asilo di dimostrare che il rischio di persecuzione è reale, confermando di avere espresso apertamente il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. In questa situazione, un individuo che ha preferito mantenere il segreto (vivendolo «in privato») non è considerato a rischio di persecuzione e ci si aspetta che possa rientrare nel suo paese d'origine e continuare a vivere «privatamente» la sua situazione. In alcuni Stati membri esistono elenchi di «paesi d'origine sicuri» che possono anche comprendere paesi dove l'omosessualità viene criminalizzata. Le domande di richiedenti asilo provenienti da un paese «sicuro» di solito vengono rapidamente respinte, con poche possibilità di difesa. Infine, i richiedenti asilo normalmente non vengono considerati a rischio di «persecuzione» se la minaccia non proviene dal governo. Quindi, se un individuo viene minacciato da familiari, amici o dalla comunità locale probabilmente non gli sarà concesso l'asilo.

Terzo, le prove richieste ai richiedenti asilo dalle autorità nazionali per dimostrare di essere omosessuali, bisessuali o transgender possono comportare una procedura emotivamente dolorosa e stressante. Secondo quanto riportato, a volte le autorità respingono le domande se il richiedente è stato sposato o se rivela il suo orientamento sessuale solo in una fase successiva del procedimento. Tuttavia, questa pratica non tiene conto del fatto che l'argomento può essere un grosso tabù nella cultura di quella persona. In alcuni Stati membri si riportano casi di aperta discriminazione. Ad esempio, si afferma che in certi casi le autorità nazionali verificano la reazione fisica dei richiedenti asilo che dichiarano di essere gay di fronte a materiali erotici («test fallometrico»), sottoponendoli a un trattamento chiaramente degradante e in contrasto con il diritto alla privacy. Inoltre, pare che alcune autorità richiedano test psichiatrici o sottopongano le persone a interrogatori umilianti e pressanti, dove si presumono abusi sessuali. Inoltre, le autorità a volte si basano su stereotipi per stabilire se un individuo sta dicendo la verità, in particolare sull'«aspetto gay» dato da caratteristiche come i capelli lunghi o gli orecchini.

Infine, le persone LGBT richiedenti asilo presenti nei centri di detenzione spesso sono vittime di isolamento sociale, in parte perché evitano di integrarsi con altre persone originarie del loro paese per non rischiare di rivelare il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Quando in un centro di detenzione si scoprono persone LGBT si verificano abusi fisici e verbali. Anche la separazione tra i sessi può risultare problematica nel caso di persone transgender.

### **Migliorare la procedura di asilo**

La domanda di asilo può essere considerata di per se stessa un processo stressante e difficile. Per garantire che le persone LGBT che cercano di sfuggire alla persecuzione vengano trattate equamente e non siano sottoposte a ulteriori sofferenze o umiliazioni si potrebbero prendere numerose misure:

- la legislazione nazionale dovrebbe riconoscere esplicitamente la persecuzione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere come un motivo valido per la concessione dell'asilo;
- l'obbligo di dimostrare l'orientamento sessuale o l'identità di genere, ovvero la prova della persecuzione, dovrebbero tenere conto delle difficoltà affrontate dalle persone LGBT nei loro paesi d'origine, quali le pressioni sociali a contrarre matrimonio. La mera esistenza di una legge penale che vieta l'omosessualità dovrebbe essere considerata un rischio sufficiente di persecuzione per i richiedenti asilo;
- nell'esaminare le richieste, le autorità nazionali dovrebbero assicurarsi della presenza di regole che garantiscano la non discriminazione e il pieno rispetto della dignità dei richiedenti asilo. I funzionari che trattano con immigranti e richiedenti asilo LGBT dovrebbero essere adeguatamente preparati ad affrontare argomenti tabù con una certa sensibilità e istruiti sui problemi che le persone LGBT possono incontrare nei rispettivi paesi d'origine;
- occorre prestare un'attenzione speciale alle esigenze delle persone LGBT presenti nei centri di detenzione, in particolare al loro benessere fisico e psichico. Si potrebbero fornire informazioni sulla disponibilità di consulenze o sulla possibilità di una sistemazione alternativa, come avviene in Svezia.

## IX: Libertà di riunione

Le persone LGBT hanno esercitato il loro diritto alla libertà di riunione nel lottare contro l'omofobia e nel manifestare per i propri diritti, in particolare durante cortei Pride o raduni ed eventi analoghi. Negli ultimi anni, divieti e ostacoli amministrativi hanno creato problemi per l'organizzazione di manifestazioni LGBT legali e pacifiche in numerosi paesi quali Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Bulgaria, anche se, con l'eccezione della Lituania, alla fine le ONG sono state in grado di tenere gli eventi previsti in quegli stessi Stati membri.

**Libertà di riunione:** è il diritto delle persone di riunirsi in un luogo fisico, che potrebbe essere uno spazio chiuso, come una sala comunale, o all'aperto come in un corteo o una manifestazione. Il diritto alla libertà di riunione può essere limitato dal governo solo per tutelare i diritti delle altre persone, quali la sicurezza pubblica (se esiste il rischio di violenze) o la moralità pubblica (come nel caso dell'esposizione pubblica di materiale pornografico).

**Libertà di espressione:** questo diritto dovrebbe essere collegato alla libertà di riunione. Spesso, le persone si riuniscono per trasmettere un particolare messaggio ed esprimersi. La libertà di espressione può essere limitata dalle autorità nell'interesse del pubblico. Tuttavia, non può essere limitata semplicemente perché le idee che vengono espresse possono scioccare o offendere le persone, perché una società democratica dovrebbe essere tollerante verso pareri e opinioni diversi, ivi comprese le dichiarazioni relative all'orientamento sessuale o all'identità di genere, che alcuni possono trovare offensive per motivi di religione o moralità.

In alcuni Stati membri, le autorità pubbliche non hanno potuto, o non hanno voluto, garantire la sicurezza dei partecipanti a manifestazioni LGBT nei confronti di aggressioni di contro-dimostranti. Negli ultimi cinque anni, aggressioni di questo tipo si sono verificate in Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Italia, Polonia, Romania e Svezia e gli incidenti sono stati spesso accompagnati da dichiarazioni pubbliche omofobiche o da discorsi di incitamento all'odio. In numerosi Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Ungheria, Italia e Malta) gli appelli per migliorare i diritti delle persone LGBT si sono invariabilmente scontrati con le reazioni negative di alcuni politici ed esponenti di istituzioni o gruppi religiosi. In alcuni Stati membri, le ONG di LGBT hanno difficoltà ad affittare locali per attività politiche e culturali e gli organizzatori di dibattiti pubblici sulle problematiche LGBT hanno avuto problemi ad ottenere l'accesso a sedi culturali e politiche. Tuttavia, come rilevato in precedenza, in altri Stati membri le organizzazioni LGBT hanno celebrato eventi Pride con la partecipazione e il sostegno di personaggi politici e organizzazioni religiose.

Il diritto alla libertà di riunione è sancito nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è strettamente collegato al diritto alla libertà di espressione. Secondo la normativa europea sui diritti umani, la libertà di riunione (con il diritto alla libertà di espressione) è soggetta a limitazioni. Ad esempio, è accettabile che le autorità nazionali richiedano agli organizzatori di un corteo di dare notizia in anticipo un evento, affinché si possano prendere le opportune misure per garantire la sicurezza pubblica. Tuttavia, le limitazioni al diritto alla libertà di riunione non devono essere irragionevoli. Non è accettabile vietare un evento LGBT solo perché il suo messaggio sarebbe considerato offensivo per la moralità pubblica. Nel contempo, bisognerebbe ricordare che anche altri gruppi hanno il diritto di esprimere i propri messaggi, in virtù del diritto alla libertà di espressione. Tuttavia, mentre è accettabile che contro-manifestazioni pacifiche promuovano la «santità del matrimonio» o della «famiglia tradizionale», si dovrebbero vietare quelle che incitano alla violenza o all'odio. Il governo ha l'obbligo di prendere misure ragionevoli per proteggere coloro che esercitano il diritto alla libertà di riunione quando contro-manifestazioni interferiscono con questo diritto, ad esempio incitando la paura o la violenza fisica.

### **Promuovere la libertà di riunione**

I luoghi di incontro sono importanti per le persone LGBT per scambiarsi esperienze e creare reti di sostegno, socializzare o pianificare delle attività. Allo stesso modo, eventi come i cortei Pride possono essere preziosi per sensibilizzare il grande pubblico sulle problematiche LGBT e per contribuire a rafforzare la solidarietà tra le persone LGBT. Si potrebbero prendere diverse misure per garantire la promozione del diritto alla libertà di riunione e alla libertà di espressione:

- i governi, in particolare le autorità locali e regionali, potrebbero assistere le organizzazioni LGBT nel loro impegno, fornendo sostegno finanziario o logistico, ivi compresi locali pubblici per le riunioni. La stretta collaborazione con le organizzazioni LGBT può servire a garantire che gli eventi si svolgano in tranquillità e sicurezza;
- le autorità nazionali dovrebbero garantire che non vengano posti limiti irragionevoli alla libertà di riunione, nel rispetto della normativa europea sui diritti umani. Inoltre, si dovrebbero prendere misure per garantire la sicurezza dei partecipanti e indagare adeguatamente su casi di violenza o di incitamento all'odio.



# X: Persone transgender

Le persone transgender sono vittime di transfobia e discriminazione a causa della loro identità di genere e non necessariamente per il loro orientamento sessuale. Queste persone possono essere eterosessuali, omosessuali o bisessuali. Tuttavia, il termine si riferisce al modo in cui una persona esprime e sente la propria identità di genere e non al fatto che sia attratta o meno da individui del sesso opposto. La questione può essere confusa dal fatto che alcune persone transgender cambiano fisicamente il sesso che avevano alla nascita (mediante interventi chirurgici o terapie ormonali). Come rilevato in precedenza, i transgender subiscono discriminazioni spesso maggiori rispetto a lesbiche, gay e bisessuali, in particolare nel lavoro e nella sanità. Dai sondaggi emerge inoltre che le persone transgender subiscono atteggiamenti più negativi rispetto alle persone LGB. Sono vittime privilegiate dell'istigazione all'odio e dei reati di odio e le notizie di aggressioni letali non sono rare.

## Chi sono i «transgender»?

Il genere che ci viene ufficialmente assegnato alla nascita (maschile o femminile) si basa sulle nostre caratteristiche fisiche. Tuttavia, potrebbe non corrispondere alla nostra identità di genere, vale a dire come ci sentiamo e pensiamo in merito al nostro genere. Una persona transgender è qualcuno che ha e/o esprime la propria identità di genere in modo diverso rispetto al genere di nascita.

Una persona transgender può scegliere di esprimere la sua identità di genere in modi diversi. Per realizzare cambiamenti fisici permanenti, si può ricorrere a interventi chirurgici o a terapie ormonali, che tuttavia possono richiedere diversi anni e non sempre comportano una completa modifica del genere (un «cambiamento di sesso»). L'identità di genere si può esprimere anche attraverso l'abbigliamento e i cosmetici («cross-dressing» o travestitismo).

La normativa europea contro la discriminazione vieta la discriminazione basata sul sesso nel luogo di lavoro. La Corte di giustizia europea ha riscontrato che una persona transgender vittima di discriminazione può essere tutelata dal divieto alla discriminazione sessuale se ha attuato, o sta attuando, un completo cambiamento di sesso. Nonostante questo, restano tre problemi significativi.

Primo, la legislazione nazionale spesso non chiarisce se e in che modo protegge le persone transgender. Gli Stati membri adottano approcci diversi. Tredici Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito) considerano la discriminazione dei transessuali alla stregua della discriminazione sessuale, anche se normalmente i transgender non sono espressamente protetti come categoria, mentre è prassi dei tribunali nazionali includerli nella discriminazione sessuale. In undici paesi dell'Unione europea (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia) la discriminazione delle persone transgender non è considerata né discriminazione sessuale, né discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Non è certo se le persone transgender siano effettivamente protette dalla discriminazione. In due Stati membri (Germania e Spagna) la discriminazione delle persone transgender è considerata discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Uno Stato membro (Ungheria) prevede uno specifico motivo di discriminazione (identità di genere) per le persone transgender.

Secondo, la normativa comunitaria non dichiara espressamente che le persone transgender sono protette nei confronti della discriminazione. Benché la Corte di giustizia europea abbia chiarito che coloro che hanno attuato o intendono attuare una modifica di genere (nota anche come «cambiamento di sesso») sono tutelati

ai sensi delle disposizioni sulla discriminazione sessuale, non è ancora chiaro se le altre persone transgender (come cross-dresser o travestiti) sono tutelate.

Terzo, i transessuali (coloro che effettuano un cambio di sesso) incontrano grosse difficoltà in alcuni Stati membri per riuscire a sottoporsi all'intervento chirurgico e ottenere il riconoscimento ufficiale del cambio di sesso. Ai sensi della normativa europea sui diritti umani, le autorità devono consentire alle persone di sottoporsi ad interventi di cambio di sesso e riconoscere legalmente il cambiamento, compreso il diritto di sposare una persona di sesso diverso. Tuttavia, restano numerosi problemi. La maggior parte degli Stati membri impone severe condizioni, quali consulenze e autorizzazioni preventive. Nella Repubblica ceca, ad esempio, gli interventi devono essere approvati da una commissione composta da cinque persone, di cui due medici e un avvocato. Quattro Stati membri (Irlanda, Lussemburgo, Lettonia e Malta) non prevedono il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso né il diritto di sposarsi. In nove Stati membri, le condizioni per il cambio di nome sono molto rigorose e comprendono, tra l'altro, un accertamento medico. Riguardo all'accesso all'assistenza sanitaria, dalla ricerca emerge che oltre l'80% delle persone transgender nell'UE non ha potuto beneficiare di finanziamenti statali per l'intervento e/o la terapia ormonale e oltre la metà ha dichiarato di avere pagato personalmente il trattamento. Inoltre, molti operatori sanitari si rifiutano di offrire questo tipo di trattamenti o non dispongono delle conoscenze adeguate per farlo.

### **Impegnarsi sul problema dell'«identità di genere»**

Le persone transgender affrontano sfide analoghe alle persone lesbiche, gay e bisessuali, ma spesso di portata maggiore. La situazione si potrebbe migliorare in vari modi:

- in generale, occorre una maggiore opera di sensibilizzazione sull'«identità di genere», soprattutto in vista di una maggiore comprensione della natura del genere, per combattere i pregiudizi. Si dovrebbe dedicare una particolare attenzione ai problemi delle persone transgender nel formulare strategie di lotta alla discriminazione nei confronti di persone LGBT in generale, per tenere conto dei livelli superiori di discriminazione e della differenza tra identità di genere e orientamento sessuale;
- il dialogo tra legislatori, autorità giudiziarie, organismi nazionali di parità e istituzioni per i diritti umani potrebbe servire a favorire una maggiore chiarezza sui motivi di discriminazione delle persone transgender riconosciuti a livello nazionale;
- si potrebbe rivedere la normativa UE contro la discriminazione, per vietare espressamente la discriminazione fondata sull'identità di genere, affermando inoltre espressamente che sono tutelati tutti coloro che esprimono un'identità di genere diversa da quella assegnata alla nascita, quali cross-dresser e travestiti, e non solo chi si è sottoposto, o intende sottoporsi, a un intervento chirurgico;
- i governi dovrebbero tenere presenti i rispettivi obblighi ai sensi della normativa comunitaria sui diritti umani e garantire il pieno riconoscimento giuridico dei cambiamenti di sesso, ivi compreso il cambio di nome, di numero di previdenza sociale e altri possibili indicatori di genere.

# XI: Conclusioni

È evidente che la discriminazione nei confronti delle persone LGBT esiste in tutta l'Unione europea e in tutti i settori della vita sociale.

Gli atteggiamenti ostili del pubblico verso le persone LGBT restano più marcati su questioni delicate come i matrimoni e le adozioni omosessuali.

Nonostante alcuni esempi incoraggianti, le persone LGBT ricevono una copertura mediatica ancora poco equilibrata. Nei casi peggiori è offensiva e incita all'odio; nei migliori è stereotipata.

Nonostante alcuni esempi di sostegno, i personaggi politici e le istituzioni religiose adottano più frequentemente posizioni di intolleranza in relazione alle persone LGBT.

Le persone LGBT sono vittime di abusi verbali e fisici. L'intento omofobico e transfobico non costituisce un'aggravante nel diritto di molti Stati membri e permane un basso tasso di denuncia dei reati di odio.

La discriminazione contro le persone LGBT è comune nel sistema scolastico, nei servizi sanitari e nello sport. Molte scuole sono prive di politiche o strategie per affrontare l'omofobia. Le persone LGBT sono vittime di atteggiamenti ostili degli operatori sanitari e spesso non sono considerate «congiunti» di partner ricoverati in ospedale. L'omofobia è diffusa nei club sportivi e nelle organizzazioni di sostenitori, con la conseguenza che molti atleti nascondono il loro orientamento sessuale.

Benché la legge vieti chiaramente la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nel luogo di lavoro, resta un atteggiamento comune che induce molte persone LGBT a «nascondersi». L'incidenza della discriminazione viene poco segnalata agli organismi nazionali di parità.

La discriminazione multipla si esprime in diversi modi tra le persone LGBT. Le ONG e gli organismi nazionali di parità spesso non dispongono di strategie per affrontare il problema.

La normativa UE sulla libera circolazione delle persone, sui cittadini di paesi terzi e sui richiedenti asilo non garantisce gli stessi diritti al ricongiungimento familiare alle coppie omosessuali ed eterosessuali.

I richiedenti asilo perseguitati a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere spesso incontrano difficoltà per dimostrare il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere, ovvero il fatto che rischiano la persecuzione.

Per le persone LGBT può essere difficile esercitare il loro pieno diritto alla libertà di riunione e alla libertà di espressione, poiché eventi quali i cortei Pride possono essere vietati o soggetti a violente contro-dimostrazioni.

In tutta l'UE, le persone transgender subiscono discriminazioni analoghe (o anche peggiori) alle persone lesbiche, gay e bisessuali. La discriminazione è marcatamente più pronunciata nell'accesso all'assistenza sanitaria e nei reati di odio.

Esiste un grave problema di carenza di dati quantitativi e qualitativi sulle esperienze di discriminazione delle persone LGBT. In molti Stati membri e a livello comunitario mancano ricerche accademiche, dati non ufficiali di ONG e dati ufficiali di fonti governative. Si tratta di informazioni essenziali per comprendere la portata e la natura dei problemi affrontati dalle persone LGBT e per formulare politiche informate ed efficaci.



Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

**Omofobia e discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere negli Stati membri dell'UE – Relazione di sintesi**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2010 – 33 pagg. – 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-9192-300-7

doi:10.2811/44366

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2009

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Su Internet è disponibile una vasta quantità d'informazioni sull'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. È possibile accedere a tali informazioni tramite il sito Internet FRA (<http://fra.europa.eu>).

Clausola di esclusione dalla responsabilità:

Per domande inerenti alla traduzione consultare la versione inglese, che è la versione originale e ufficiale del documento.

## **Come ottenere le pubblicazioni dell'Unione europea**

### **Pubblicazioni gratuite:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni dell'Unione europea.  
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu>  
o inviare un fax al numero +352 29 29-42758.

### **Pubblicazioni a pagamento:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);

### **Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):**

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ([http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)).



■ Ufficio delle pubblicazioni

FRA - Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali  
Schwarzenbergplatz 11, 1040 Wien, Austria  
Tel.: +43 1 580 30 - 0  
Fax: +43 1 580 30 - 693  
E-Mail [information@fra.europa.eu](mailto:information@fra.europa.eu)  
<http://fra.europa.eu>

ISBN 978-92-9192-300-7



9 789291 923007